



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINA N. 11/14/ISP/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 29/14/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DEL SIG. LUCIO GARBO E DELLE SOCIETA' ELDA S.R.L., MEDIA ITALIA TV S.R.L., CANALE ITALIA S.R.L. E CANALE ITALIA 2 S.R.L. PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*" (di seguito "*Regolamento*") come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l'allegato A recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documento recante 'Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni'' come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l'atto n. 29/14/ISP dell'11 settembre 2014 - consegnato al Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza in data 12 settembre 2014 e notificata alla società Canale Italia 2 s.r.l. in data 7 ottobre 2014, al sig. Lucio Garbo e alle società Canale Italia s.r.l. in data 8 ottobre 2014 e alle società Elda s.r.l. e Media Italia Tv s.r.l. in data 9 ottobre 2014 - con il quale veniva contestata:

A) a carico del sig. LUCIO GARBO - c.f. GRBLCU57M06G224N - residente in Padova (PD), Via Mantova n. 1A, c.a.p. 35143:

- 1) la violazione dell'obbligo di comunicare le situazioni di controllo rispettivamente sulle società Elda s.r.l., Media Italia Tv s.r.l., Canale Italia s.r.l., Canale Italia 2 s.r.l. e sulla società Radio Music s.r.l., obbligo questo previsto dall'art. 8, comma 1, del Regolamento, sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento.

B) a carico della società ELDA S.R.L. - c.f. 04337040283 - avente sede legale in Padova (PD), Via Aosta n. 1, c.a.p. 35142:

- 1) la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente agli assetti proprietari, ogni variazione successivamente intervenuta derivante dalla situazione di controllo rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, a far data dal 24 dicembre 2012, obbligo sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento;
- 2) la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi agli assetti proprietari derivanti dalle situazioni di controllo, previsto dall'art. 11 del Regolamento, reiterata negli anni 2013 e 2014 obbligo sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento;

C) a carico della società MEDIA ITALIA TV S.R.L. - c.f. 04694570286 - avente sede legale in Padova (PD), Via Aosta n. 1, c.a.p. 35142:

- 1) la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente agli assetti proprietari, ogni variazione successivamente intervenuta derivante dalla situazione di controllo rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 10, comma 1, del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Regolamento, a fa data dal 24 gennaio 2014, data d'iscrizione al ROC, obbligo sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento;

- 2) la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi agli assetti proprietari derivanti dalle situazioni di controllo, previsto dall'art. 11 del Regolamento, per l'anno 2014 obbligo sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento;

D) a carico della società CANALE ITALIA S.R.L. - c.f. 00607860277 - avente sede legale in Rubano (PD), Via Pacinotti n. 18, c.a.p. 35030, in applicazione dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

- 1) la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente ai dati dei marchi gestiti, ogni variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, obbligo sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento;
- 2) la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi ai dati dei marchi gestiti, previsto dall'art. 11 del Regolamento, reiterata negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 obbligo sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento;

E) a carico della società CANALE ITALIA 2 S.R.L. - c.f. 03950341002 - avente sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Belgio n. 17, c.a.p. 20093, in applicazione dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

- 1) la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente ai dati dei marchi gestiti, ogni variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, obbligo sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento;
- 2) la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi ai dati dei marchi gestiti, previsto dall'art. 11 del Regolamento, reiterata negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 obbligo sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la memoria difensiva del sig. Lucio Garbo, presentata, in sede di audizione, in data 5 novembre 2014, nel proprio interesse e delle società Canale Italia s.r.l. e Canale Italia 2 s.r.l., integrata con nota del 24 novembre 2014, trasmessa dall'Avv. Romolo Portinari per conto del sig. Lucio Garbo e delle società Canale Italia s.r.l. e Canale Italia 2 s.r.l.;

VISTA la nota trasmessa dal sig. Lucio Garbo in data 4 dicembre 2014 che attesta il pagamento effettuato in data 25 novembre 2014, precisando che *“il pagamento è stato effettuato al solo fine di evitare un aggravio di costi e di sanzioni e senza che lo stesso costituisca in alcun modo acquiescenza e/o riconoscimento della fondatezza della Contestazione”*, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 5.160,00 (cinquemilacentosessanta/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

VISTA la nota trasmessa dalla società Elda s.r.l. in data 4 dicembre 2014 che attesta il pagamento effettuato in data 26 novembre 2014, precisando che *“il pagamento è stato effettuato al solo fine di evitare un aggravio di costi e di sanzioni e senza che lo stesso costituisca in alcun modo acquiescenza e/o riconoscimento della fondatezza della Contestazione”*, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 3.096,00 (tremilanovantasei/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

VISTA la nota trasmessa dalla società Media Italia Tv s.r.l. in data 4 dicembre 2014 che attesta il pagamento effettuato in data 25 novembre 2014, precisando che *“il pagamento è stato effettuato al solo fine di evitare un aggravio di costi e di sanzioni e senza che lo stesso costituisca in alcun modo acquiescenza e/o riconoscimento della fondatezza della Contestazione”*, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 2.064,00 (duemilasestantaquattro/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

VISTA la nota trasmessa dalla società Canale Italia s.r.l. in data 4 dicembre 2014 che attesta il pagamento effettuato in data 25 novembre 2014, precisando che *“il pagamento è stato effettuato al solo fine di evitare un aggravio di costi e di sanzioni e senza che lo stesso costituisca in alcun modo acquiescenza e/o riconoscimento della fondatezza della Contestazione”*, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 6.192,00 (seimilacentonovantadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

VISTA la nota trasmessa dalla società Canale Italia 2 s.r.l. in data 4 dicembre 2014 che attesta il pagamento effettuato in data 25 novembre 2014, precisando che *“il pagamento è stato effettuato al solo fine di evitare un aggravio di costi e di sanzioni e senza che lo stesso costituisca in alcun modo acquiescenza e/o riconoscimento della fondatezza della Contestazione”*, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 6.192,00



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(seimilacentonovantadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 29/14/ISP, avviato nei confronti:
 - A) del sig. LUCIO GARBO - c.f. GRBLCU57M06G224N - residente in Padova (PD), Via Mantova n. 1A, c.a.p. 35143 per la violazione dell'obbligo di comunicare le situazioni di controllo rispettivamente sulle società Elda s.r.l., Media Italia Tv s.r.l., Canale Italia s.r.l., Canale Italia 2 s.r.l. e sulla società Radio Music s.r.l., obbligo questo previsto dall'art. 8, comma 1, del Regolamento, sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento, per ciascuna delle violazioni, di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, è archiviato avendo effettuato il predetto sig. Lucio Garbo il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - B) della società ELDA S.R.L. - c.f. 04337040283 - avente sede legale in Padova (PD), Via Aosta n. 1, c.a.p. 35142 per la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente agli assetti proprietari, ogni variazione successivamente intervenuta derivante dalla situazione di controllo rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, a far data dal 24 dicembre 2012, obbligo sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, nonché per la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi agli assetti proprietari derivanti dalle situazioni di controllo, previsto dall'art. 11 del Regolamento, reiterata negli anni 2013 e 2014 obbligo sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento - per ciascuna violazione - di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, è archiviato avendo effettuato la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

predetta società Elda s.r.l. il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

- C) della società MEDIA ITALIA TV S.R.L. - c.f. 04694570286 - avente sede legale in Padova (PD), Via Aosta n. 1, c.a.p. 35142 per la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente agli assetti proprietari, ogni variazione successivamente intervenuta derivante dalla situazione di controllo rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, a fa data dal 24 gennaio 2014, data d'iscrizione al ROC, obbligo sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, nonché per la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi agli assetti proprietari derivanti dalle situazioni di controllo, previsto dall'art. 11 del Regolamento, per l'anno 2014 obbligo sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, è archiviato avendo effettuato la predetta società Media Italia Tv s.r.l. il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- D) della società CANALE ITALIA S.R.L. - c.f. 00607860277 - avente sede legale in Rubano (PD), Via Pacinotti n. 18, c.a.p. 35030, in applicazione dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente ai dati dei marchi gestiti, ogni variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, obbligo sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, nonché per la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi ai dati dei marchi gestiti, previsto dall'art. 11 del Regolamento, reiterata negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 obbligo sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento - per ciascuna violazione - di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, è archiviato avendo effettuato la predetta società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Canale Italia s.r.l. il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

- E) della società CANALE ITALIA 2 S.R.L. - c.f. 03950341002 - avente sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Belgio n. 17, c.a.p. 20093, in applicazione dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente ai dati dei marchi gestiti, ogni variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, obbligo sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, nonché per la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi ai dati dei marchi gestiti, previsto dall'art. 11 del Regolamento, reiterata negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 obbligo sanzionato - ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - con il pagamento - per ciascuna violazione - di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 1.000.000, equivalente a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), a Lit. 200.000.000, equivalente a euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, è archiviato avendo effettuato la predetta società Canale Italia 2 s.r.l. il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 dicembre 2014

Il Direttore
Nicola Sansalone